



UNIVERSITÀ
DI TRENTO
Facoltà di
Giurisprudenza



“DIALOGHI” DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

RIFORMA CARTABIA: PROCESSO IN ASSENZA E NOTIFICAZIONI

La nuova disciplina in materia di notificazioni

Dott. Andrea Bigiarini
Sostituto Procuratore della Repubblica
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

entrato in vigore il 30.12.2022

Punti cardine in materie di notifiche:

- Ruolo centrale notificazioni con modalità telematiche
- Effettiva conoscenza *atti introduttivi del giudizio*
- Domiciliazione *ex lege* presso il difensore per atti *diversi*

Organi e forme delle notificazioni art. 148 c.p.p.

1. Notificazione con modalità telematiche al c.d. domicilio digitale (art. 1 c. 1 lett. n-ter d.lgs. 82/2005, CAD);
2. Lettura del provvedimento con menzione nel verbale;
3. Consegna di copia in forma di documento analogico;
4. In caso di impossibilità:
 - *Ufficiale giudiziario*
 - *Polizia giudiziaria*
 - *Polizia penitenziaria*

Notificazioni all'imputato/indagato

1. Imputato/indagato detenuto: **sempre** a mani del detenuto (art. 156 c.p.p.);
2. Imputato/indagato non detenuto:
 - *Prima notificazione (art. 157 c.p.p.): la regola è la consegna dell'atto alla persona;*
 - *Notificazioni successive alla prima (art. 157-bis c.p.p.): la regola è la domiciliazione ex lege presso il difensore di fiducia o d'ufficio;*

Atti introduttivi del giudizio (art. 157-ter c.p.p.)

- Presso il domicilio dichiarato o eletto
- In mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio, con le forme della prima notificazione ex art. 157 c.p.p., con espressa esclusione delle modalità telematiche

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.)

Doppio binario:

- **Atti *diversi* da quelli introduttivi del giudizio (comma 01):** la p.g., nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato, avverte che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio;
- In mancanza del predetto avvertimento, nullità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore (art. 171 lett. e c.p.p.)

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.)

Doppio binario:

- **Atti introduttivi del giudizio (comma 1):** il giudice, il p.m., la p.g., nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato,
 - *lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per la notifica di tali atti;*
 - *lo avvertono che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio e che in caso di mancanza, rifiuto o inidoneità del domicilio, le notificazioni dei predetti atti avverranno mediante consegna al difensore (come previsto dall'art. 161 comma 4 c.p.p.)*
- In mancanza del predetto avvertimento, nullità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore (art. 171 lett. e c.p.p.)

Comunicazione del domicilio eletto per gli atti introduttivi del giudizio

- **Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia:** immediata comunicazione al difensore di fiducia ex art. 161 comma 4-bis c.p.p. (mero *onere* sprovvisto di sanzione processuale)
- **Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio:** non ha effetto se l'autorità procedente non riceve contestualmente l'assenso del difensore ex art. 162 comma 4-bis c.p.p. (nuova notificazione ex art. 161 comma 4 c.p.p.? Questione pendente davanti alle Sezioni Unite)

Nullità delle notificazioni (art. 171 c.p.p.)

La notificazione è nulla: (...)

- *b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148; (...)*
- *e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;*

Questioni di diritto intertemporale

Art. 11 preleggi: *Tempus regit actum*

Tempus della notificazione è il momento in cui la notificazione viene disposta dall'A.G.: «le notificazioni «sono disposte» dalla autorità giudiziaria nel momento in cui emette l'atto e lo deposita in segreteria/cancelleria, ordinando che venga notificato alle parti, non in quello diverso e successivo in cui l'organo incaricato (segreteria, cancelleria o polizia giudiziaria) esegue materialmente le notifiche» (Cass. Sez. 5 n. 25803/2019, Rv. 276127; Cass. Sez. U., n. 24630/2015, Maritan, Rv. 263600).

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pre Cartabia | Pre Cartabia | Post Cartabia |
| Verbale identificazione p.g. | Avviso ex art. 415 bis c.p.p. | Atto introduttivo del giudizio |

- Devono considerarsi correttamente formati i verbali di identificazione della persona sottoposta ad indagini redatti a cura della polizia giudiziaria (ex artt. 161 e 349 c.p.p.) anche in assenza dei diversi avvisi previsti dalla nuova disciplina;
- Deve considerarsi correttamente notificato l'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio dichiarato (es. indirizzo di residenza) o eletto (es. presso il difensore di fiducia).
- Sono correttamente notificati presso il predetto domicilio (anche nel caso di domicilio eletto presso il difensore) gli *atti introduttivi del giudizio* notificati in data successiva al 30.12.2022, ancorché sulla scorta di un verbale di identificazione formato secondo la vecchia disciplina.

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pre Cartabia | Post Cartabia | Post Cartabia |
| Verbale identificazione p.g. | Avviso ex art. 415 bis c.p.p. | Atto introduttivo del giudizio |

- Devono considerarsi correttamente formati i verbali di identificazione della persona sottoposta ad indagini redatti a cura della polizia giudiziaria (ex artt. 161 e 349 c.p.p.) anche in assenza dei diversi avvisi previsti dalla nuova disciplina;
- Non può essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini al difensore quale domiciliatario *ex lege*, non essendo stati dati i nuovi avvertimenti.
- Il p.m. precedente:
 - delega la p.g. alla redazione di un nuovo verbale di identificazione corredato dei nuovi avvisi di cui all'art. 161 commi 01 e 1 c.p.p., a cui seguirà notifica dell'avviso al difensore e dell'atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato/eletto (soluzione più gravosa);
 - fa notificare l'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio dichiarato o eletto prima del 30.12.2022 (soluzione più lineare), con la precisazione che, se si tratta di primo atto notificato dall'A.G., dovranno essere inseriti gli avvertimenti di cui all'art. 157 c. 8-ter c.p.p.;

**RIFORMA CARTABIA: PROCESSO IN ASSENZA E
NOTIFICAZIONI**

La nuova disciplina in materia di notificazioni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Andrea Bigiarini
Sostituto Procuratore della Repubblica
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo